



COMUNE DI PISA
Direzione Advocatura Civica

Al Consiglio Comunale
[tramite la Direzione Finanze]

e p.c. al Segretario Generale / RPCT

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Tribunale di Pisa – nrg 5625/2015 – De Rosa/Comune di Pisa + 1 – Sentenza n. 1311/2022 del 31/10/2022 - liquidazione spese legali. (5C16)

Soggetto creditore:

Vincenzo De Rosa

cod. fisc. DRSVCN45H15G702S

residente in Pisa, Via Brunelleschi n. 12

Importo complessivo del debito: € 5.980,00

di cui: €	5.000,00= compensi
€	750,00= spese generali 15%
€	<u>230,00= cap 4%</u>
€	5.980,00= totale

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

× art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

□ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

□ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

□ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

□ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:

- Con ricorso notificato al Comune di Pisa in data 15/01/2016 il sig. Vincenzo De Rosa proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 972/15 notificata in data 29.10.2015 dalla Sepi S.p.a. con la quale veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 33.209,15 in riferimento a omessi pagamenti di un presunto credito afferente al consumo di gas, nel periodo dal 2005 al Gennaio-Febbraio 2011, dell'impianto sportivo sito in Pisa alla via Da Fabriano, gestito in tale periodo, dall'Associazione Dilettantistica Ricreativa Cep Polivalente di cui il sig. era Presidente, chiedendo di dichiararsi non dovuto l'importo predetto;
- Con sentenza n. 1311/2022, pubblicata il 31/10/2022, il Tribunale di Pisa condanna il Comune di Pisa e la Sepi Spa al pagamento in solido delle spese di giudizio oltre accessori di legge.

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:

- Relazione dell'Avvocatura civica
- sentenza n. 1311/2022 Tribunale di Pisa
- notula

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale.

Pisa data della sottoscrizione digitale

Il Dirigente *ad interim*
Dott. Alessandro Balducci

Firmato digitalmente da: ALESSANDRO BALDUCCI
Organizzazione: COMUNE DI PISA
Data: 08/02/2023 13:44:50

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con atto notificato al Comune di Pisa il 15/01/2016 il sig. V.D.R. proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.972/15 notificata in data 29.10.2015 dalla Sepi S.p.a. con la quale veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 33.209,15 in riferimento a omessi pagamenti di un presunto credito afferente al consumo di gas, nel periodo dal 2005 al Gennaio-Febbraio 2011, dell'impianto sportivo sito in Pisa alla via Da Fabriano, gestito in tale periodo, dall'Associazione Dilettantistica Ricreativa Cep Polivalente di cui il sig. era Presidente, chiedendo di dichiararsi non dovuto l'importo predetto.

Il Comune di Pisa si costituiva in giudizio eccependo la legittimità dell'ingiunzione fiscale avendo pagato il Comune un'utenza utilizzata da un terzo soggetto, il quale si era impegnato contrattualmente a sostenere detta spesa direttamente con la voltura del contratto. Una volta che la voltura non è avvenuta, il Comune si è attivato per il rimborso del proprio credito, credito derivante dalla convenzione stessa.

Il Comune ha sottoscritto il contratto con la Toscana Gas spa attinente la gestione del servizio di climatizzazione e degli impianti termici degli edifici sull'intero territorio del Comune: tra gli edifici vi è anche il campo polivalente del Cep, già dato in concessione all'associazione sportiva ricorrente.

L'ufficio ha individuato la somma dovuta dalla ricorrente, come dalle altre associazioni sportive, tramite il calcolo del consumo medio.

Si costituiva regolarmente la Sepi Spa che si associava alle richieste di conferma dell'ordinanza ingiunzione e si asteneva di entrare nel merito del contenzioso introdotto dalla difesa del ricorrente.

Il Tribunale di Pisa con sentenza n.1311/2022 accoglie il ricorso presentato dal sig. V.D.R., poiché il Comune di Pisa ha agito in assenza di un titolo (contratto/fattura). Pertanto, sono da dichiararsi non dovute, perché sine titolo, le somme richieste così come riportate dal sollecito in atti quale rimborso utenze gas. Il Tribunale, per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento n.972/2015 del 28.10.2015 opposta, condannando il Comune di Pisa e la Sepi Spa, al pagamento in solido delle spese di giudizio oltre accessori di cui chiediamo il riconoscimento del debito fuori bilancio.

Avv. Sandra Ciaramelli

Firmato digitalmente da: SANDRA CIARAMELLI
Organizzazione: COMUNE DI PISA
Data: 08/02/2023 11:11:08

UDIENZA DEL 31.10.2022

Davanti al G.O.P. Dott.ssa Politi Margherita, alle ore 9, sono comparsi:

Per De Rosa Vincenzo l'avv. Pintus

Per Sepi Spa l'avv. Citi oggi sostituito dall'avv. Tessi Paolo

Per il Comune di Pisa l'avv. Mannocci Giacomo

Il Giudice Onorario del Tribunale di Pisa pronuncia la seguente sentenza, a seguito di **discussione orale ex art. 281 sexies cpc**, nella causa civile iscritta al **n.5625/2015 R.G. (Ruolo ex Dott. Pruneti)**.

PROMOSSA DA:

De Rosa Vincenzo, rappresentato e difeso dall' Avv. Cecilia Pintus

Attore Opponente

SEPI Spa , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Elena Citi

Convenuta Opposta

COMUNE DI PISA in persona del Dirigente pro-tempore, competente per materia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sandra Ciaramelli e Mannocci Giacomo

Convenuto Opposto

E

Oggetto: Opposizione a ingiunzione di pagamento ex art. 3 r.d.n.639/1910 novellato dal Dlg.vo n.150/2011.



Conclusioni delle parti:

Per l' opponente:

L'avv. Pintus conclude come da note depositate in data
26.10.2022

Per l' opposta Sepi Spa:

L'avv. Tessi conclude come da atti

Per l'opposto Comune di Pisa:

L'avv. Mannocci conclude come in atti

**TRIBUNALE DI PISA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**SVOLGIMENTO PROCESSO/MOTIVI DELLA
DECISIONE**

Con atto ricorso in opposizione ad Ingiunzione Fiscale, il Sig. De Rosa proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.972/15 notificata in data 29.10.2015 dalla Sepi S.p.A.,- (società incaricata per l'esercizio delle attività di riscossione delle entrate di natura Tributaria e non da parte del Comune di Pisa) , con la quale veniva intimato il pagamento della somma complessiva 33.209,15 in riferimento a omessi pagamenti di un presunto credito afferente al consumo di gas , nel periodo dal 2005 al Gennaio-Febbraio 2011, dell'impianto sportivo sito in Pisa alla via Da Fabriano, gestito in tale periodo, dall'Associazione Dilettantistica Ricreativa Cep Polivalente di cui il sig. De Rosa, era Presidente, chiedendo dichiararsi non dovuto l'importo predetto e, conseguentemente, pronunciarsi l'annullamento dell'ingiunzione medesima. Deduciva infatti,



.l'istante l'illegittimità dell'ingiunzione (esorbitante ed ingiusta) e aggiungeva: *“in realtà, l'odierno ricorrente, non ebbe mai contezza dei costi relativi al riscaldamento dell'impianto in quanto non gliene fu mai resa nota l'entità né mai gli fu richiesto dal Comune alcun pagamento. Tanto meno gli venne sollevato alcun richiamo in ordine al mancato rimborso di tali costi fino al 2014. “ “Il sig. De Rosa, non poté effettuare la voltura del contratto di somministrazione del Gas, in quanto il Comune non ha mai rilasciato il proprio consenso e non si è adoperato per la disdetta funzionale al subentro nel contratto da parte dell'Associazione ADS Cep. Conseguentemente non ha mai ricevuto le bollette di cui oggi si chiede il rimborso, né ha mai saputo se, quanto e per quali importi le stesse fossero state emesse”. ”Nel caso di specie l'ingiunzione si fonda su presunti crediti che il Comune avrebbe nei confronti dell'Associazione ingiunta, per aver pagato bollette per la fornitura di gas agli impianti gestiti da quest'ultima.Il provvedimento impugnato difetta altresì della esigibilità poiché il ricorrente non ha mai ricevuto alcuna intimazione di pagamento”*

Preliminarmente l'opponente eccepiva, quindi, l'inefficacia dell'ingiunzione

Si costituiva regolarmente il Comune di Pisa, che eccepiva la legittimità dell'ingiunzione fiscale **avendo pagato** il Comune un'utenza utilizzata (legittimamente poiché aveva sottoscritto una convenzione) da un terzo soggetto, il quale si era impegnato contrattualmente a sostenere detta spesa direttamente con la voltura del contratto. Una volta che la voltura non è avvenuta, il Comune si è attivato per il rimborso del proprio credito, credito derivante dalla convenzione stessa.

Il Comune ha sottoscritto il contratto con la Toscana Gas spa



attinente la gestione del servizio di climatizzazione e degli impianti termici degli edifici sull'intero territorio del Comune: tra gli edifici vi è anche il campo polivalente del Cep, già dato in concessione all'associazione sportiva ricorrente.

L'ufficio ha individuato la somma dovuta dalla ricorrente, come dalle altre associazioni sportive, tramite il calcolo del consumo medio

Si costituiva regolarmente la Sepi. Spa che si associava alle richieste di conferma dell'ordinanza ingiunzione e si asteneva di entrare nel merito del contenzioso introdotto dalla difesa dell'odierno ricorrente

L'opposizione risulta fondata e meritevole di accoglimento.

Nel caso di specie, la causa, come risulta dalla esposizione dei fatti, è sorta dalla "domanda di accertamento negativo" proposta. L'utente ha negato di dovere il corrispettivo di cui il Comune gli aveva chiesto il pagamento per il consumo di gas nel periodo dal 2005 al Gennaio/Febbraio 2011.

Per Giurisprudenza consolidata, anche per l'emissione delle ingiunzioni di cui al RD 639/1910 è richiesta la sussistenza dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità del credito vantato. Pertanto la PA potrà legittimamente emettere l'ordine di pagare qualora il credito risulti, certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento.

Nel caso di specie, il Comune fonda la propria pretesa creditoria sul mancato pagamento di bollette (asserite pagate dal Comune) per la fornitura di gas agli impianti gestiti dall'Associazione e richiama a supporto della sua pretesa creditoria, la



sottoscrizione della Convenzione di concessione della gestione e uso dell' Impianto Polivalente CEP, da parte della stessa. Precisamente richiama (a giustificazione della pretesa) l'art.7, ultimo comma, in base al quale rimanevano a carico dell'Associazione le spese relative alle utenze comprese le spese di volturazione (*"cui si dovrà procedere entro 10 giorni dalla stipula del contratto"*) e specifica che la ricorrente mai procedeva alla volturazione del contatore del gas che pertanto, rimaneva a carico del Comune di Pisa, e che la volturazione veniva richiesta la prima volta nel Dicembre del 2010 (7.12.10). Nella stessa convenzione all'art. 7 veniva prevista *"idonea variazione di Bilancio al fine di utilizzare progressivamente la spesa storica destinata alle utenze degli impianti sportivi convenzionati per contribuire all'attività sportiva"*. Questa circostanza trovava piena conferma nell'audizione dei testi di parte attrice i quali confermavano tale impegno del Comune al rimborso delle spese di utenza. L'unica prova della erogazione di un contributo (di euro 23.600,00) a favore dell'Associazione veniva fornita per l'anno 2011 come da Determina del 2.1.12. Il Comune, continuava dichiarando pertanto di aver effettuato (tramite proprio tecnico) un accertamento (e produceva Atto dirigenziale n.435/11,del 13.4.11) con il quale affermava essere stata effettuata una apposita istruttoria dall'Ufficio Impianti Termici dalla quale era scaturita la rendicontazione di quanto dovuto per le utenze GAS dalle Società Sportive specificando *"....tali importi sono suddivisi tra le varie società sportive e comprendenti, per ciascuna di esse, i consumi per gli anni arretrati dal 2005 al 2009, il consumo relativo al solo anno 2010, ed il consumo relativo al solo primo bimestre del 2011"* Produceva altresì a corredo un anonimo foglio Excel "consumi e rimborsi totali" nonché un "Dettaglio movimenti contabili"



con l'indicazione "Rimborso Consumi Utenze Promiscue" del servizio finanziario del Comune a firma Dott. Tanini Laura nonché un foglio con intestazione (aggiunta a penna) "Accertamento consumi campi sportivi associazioni sportivi" (Doc.17) dal quale risultavano una serie di consumi medi che venivano moltiplicati per un costo al metro quadro e definiti nel totale come (somme consumo+conduzione 2 mesi 2011/2010 e 2005-2009). Da tutti questi documenti (di parte) si ravvisava un importo totale di consumi (con nessuna specificazione della metodologia di calcolo) pari ad euro 42.519,33: ma tuttavia la lettera di messa in mora nonché l'ingiunzione di pagamento indicavano (senza spiegarne il motivo) il minor importo di euro 31.243,70. Risultava quindi, palesemente dagli atti una certa "confusione" e poca chiarezza sia nell'an (alla luce della previsione di contributi annuali che avrebbero dovuto essere compensativi del credito azionato), sia nel quantum (richiesto e specificato in importi completamente diversi in momenti diversi) senza indicare il parametro delle diverse quantificazioni.

Inoltre in fase istruttoria veniva prodotta una unica lettura del contatore in oggetto effettuata il 14 Dicembre 2010 (di 11050 Mc), avvenuta in assenza della controparte.

Il Comune giustificava la richiesta di rimborso ribadendo la legittimità dei calcoli effettuati, a causa della mancata volturazione delle Associazioni, in base ai "consumi storici medi", secondo la tariffa applicata al Comune, non allegando le letture storiche (annuali) di riferimento. Non è dato sapere, quindi, quali siano le letture in base alle quali il tecnico incaricato abbia potuto fare il calcolo di una media dei consumi sostenuti nel lungo periodo di riferimento. Né è dato sapere per quale motivo poi questi importi così calcolati non siano stati



oggetto del sollecito e dell'ingiunzione ma siano stati (senza giustificazione) diminuiti di una cifra molto consistente

Inoltre nella stessa Determina di accertamento (in modo palesamente contraddittorio) veniva dichiarato e confermato (senza ombra di dubbio) come nessuna responsabilità era da ascrivere all'opponente per la mancata voltura infatti si scrive “*considerato che le utenze GAS di questi impianti per errore o mancato collegamento in passato fra gli uffici che redigevano le convenzioni e quelli che, attraverso un gestore esterno, garantivano il funzionamento degli impianti termici, sono sempre state inserite nella Convenzione del Comune con Toscana Energia green (prima con Toscana Energia Clienti)preso atto che fino al Febbraio 2011 tali utenze sono state inserite nella convenzione e quindi a carico dell'Amministrazione e che solo nel Marzo 2011 si è giunti alla fine del percorso di richieste di volture delle utenze gas agli stessi soggetti utilizzatori (società sportive) con l'effettiva intestazione dei contatori alle singole società sportive utilizzatrici.....considerato che solo con la voltura della utenza stessa è possibile terminare il conteggio dei consumi arretrati da richiedere alle società sportive*”. Tali dichiarazioni confermavano che la mancata voltura era da addebitare esclusivamente all'Amministrazione e non all'opponente

Nel caso in esame, in primis, è risultato provato che :

- l'opposto non ha specificato quali criteri avesse applicato nei propri calcoli, non avendo fornito i dati di prelievo/consumo/pagamento tramite il deposito delle relative fatture del proprio gestore, né aveva indicato i consumi storici dell'opponente per i singoli anni di riferimento (necessari ai fini di un calcolo medio), né li aveva desunti dalla potenza indicata in contratto né dalla modalità d'uso dell'energia.



La tesi del Comune, quindi, recava natura autoreferenziale in quanto fondata su documenti di natura meramente domestica.

E' pacifico che le tesi del Comune sono state tempestivamente e specificatamente contestate dall'opponente che ricordava come fosse noto che, in ambito contrattuale, la distribuzione dei carichi probatori fosse tale per cui l'asserito creditore deve porre a base del proprio presunto diritto di credito fatti costitutivi dell'azione e che il presunto debitore circostanze modificative, ostative o estintive a base della propria eccezione.

Il Comune avrebbe dovuto offrire, in primis, la prova del proprio asserito diritto di credito dovendo ottemperare all'art. 2696 c.c.

Non si fa menzione di dati effettivamente rilevati: il Comune non ha offerto di dimostrare né con taratura del contatore, né con una consulenza tecnica, né con prova testimoniale, il corretto calcolo di quanto ingiunto, né tanto meno l'effettività dei consumi, o ancora i presunti costi dichiarati sostenuti per la terza Associazione.

L'ingiunzione contestata calcola (senza indicarne le modalità) un consumo non effettivo ma presunto. Non risulta provato né tanto meno accertato (anzi viene pacificamente smentito) che la richiesta somma si riferisce a consumi effettivi e non presunti. E' certo che le prestazioni di somministrazione di gas metano non possono essere quantificate con metodi induttivi o con il sistema del "consumo presunto" poiché così facendo viene alterato il vincolo con cui le parti si impegnano reciprocamente le une verso le altre.

Il prezzo della fornitura deve essere commisurato all'effettivo consumo e non può essere determinato secondo altri criteri presuntivi che prescindano dalla reale situazione.

In definitiva, l'ente gestore (in questo caso il Comune che



afferma di aver pagato per un terzo che avrebbe usufruito del proprio contratto –a tariffa agevolata- con proprio gestore convenzionato) potrebbe al più pretendere il pagamento dell’effettiva fruizione del servizio secondo i principi generali sull’indebito arricchimento. Il Tribunale di Cremona con sentenza del 7.3.2009 ha statuito che in mancanza del contratto scritto tra l’utente e il Comune che eroga/paga il servizio (come è successo nel caso in esame a causa della mancata voltura), l’avvenuta erogazione del gas determina un ingiustificato arricchimento per l’utente, con conseguente depauperamento per il Comune che offre il servizio, che, stante l’assenza di un titolo specifico sul quale possa ritenersi fondato il relativo diritto di credito, deve ritenersi legittimato ad esercitare l’azione di arricchimento ex art.2041 c.c. (Cassazione N.20871/15). E’ pacifico e condiviso che la norma dell’azione di arricchimento va interpretata nel senso di precludere l’esercizio dell’azione in parola laddove sia astrattamente possibile l’esperimento di altro rimedio tipico. L’azione ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi del tutto un’azione nei confronti dell’arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge (Cass. n.4492/2010-n.6295/13).

L’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, come quella in oggetto, configura l’atto introduttivo di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l’opponente dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione stessa, e, per l’amministrazione (convenuta) dal divieto di dedurre **motivi** e **circostanze** a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con la ingiunzione. Il giudice ha il dovere di controllare non solo la validità formale



ma anche la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione. Tuttavia, il principio appena espresso deve coordinarsi con l'altro principio generale desumibile dall'art.112 cpc, secondo il quale "deve escludersi il potere del giudice dell'opposizione di rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere dall'opposizione nei termini di legge con l'atto introduttivo del giudizio (causa petendi della relativa domanda)".

Infondata risulta, pertanto, per i motivi di cui sopra, la domanda proposta dal Comune: l'ingiunzione di pagamento opposta (oggetto della causa) è nulla, pertanto non può porsi a base di nessuna azione giudiziaria nei confronti dell'attore: i crediti di cui al sollecito di pagamento n.2014/2 oggetto dell'ingiunzione fiscale (avente ad oggetto "Rimborsi Utenze Gas Società sportiva titolare di convenzione con A.C.") non sono opponibili perché il Comune di Pisa ha agito in assenza di un titolo (contratto/fattura). Pertanto, sono da dichiararsi non dovute, perché sine titolo, le somme richieste così come riportate dal sollecito in atti quale rimborso utenze gas.

Respinta la domanda attorea di risarcimento danni per recesso anticipato operato dal Comune di Pisa in ordine alla Convenzione stipulata con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Ricreativa CEP Polivalente, in quanto non provata né nell'an, né nel quantum neppure in via equitativa.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nei valori medi previsti da decreto, opportunamente ridotti, considerato il valore della causa, il pregio e le difficoltà fattuali e giuridiche della stessa nonché l'attività effettivamente svolta.



Sentenza n. 1311/2022 pubbl. il 31/10/2022

RG n. 5625/2015

Repert. n. 2048/2022 del 02/11/2022

P.Q.M.

Il Giudice onorario definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così decide:

-Accoglie il ricorso presentato dal sig. De Rosa Vincenzo e per l'effetto, annulla l'ingiunzioni di pagamento n.972/2015 del 28.10.2015 opposta, per le ragioni di cui in motivazione.

-Respinta la domanda di risarcimento danni da recesso anticipato

-Condanna il Comune di Pisa (Ente creditore) in persona del Dirigente pro-tempore e la Sepi Spa in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido delle spese di giudizio a favore dell'attore De Rosa Vincenzo che liquida in euro 5.000,00 per compensi oltre spese vive documentate, Iva (se non detraibile), Cap e Spese generali al 15%.

Pisa 31 /10/2022

Il G. O.P.

Politi Margherita





TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA

R.G. 5625/2015

Sentenza n. 1311/22 del 31.10.2022

E' copia conforme al suo originale che si spedisce per la prima volta in forma esecutiva

Si rilascia a richiesta dell'avv. CECILIA PINTUS

Nell'interesse di VINCENZO DE ROSA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Pisa, li 20/12/2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Veronica Russo





Egr. Sigg.ri
Avv. ta Sandra Ciaramelli
Avv.to Giacomo Mannocci
Avvocatura Civica Comune di Pisa
Palazzo Pretorio, Lungarno G.Galilei, 42
56126 PISA (PI)
via mail all'indirizzo avvocatura@comune.pisa.it

Gent.ma Sig.ra
Avv.ta Elena Citi
Via G.B. Queirolo, 23
56125 PISA (PI)
via mail all'indirizzo studiolegaleciticieassociati@gmail.com

Oggetto: De Rosa/ Comune di Pisa +1 – Sent. 1311/22 n°RG 5625/2015

Gentili Colleghi,
preso atto del contenuto della Sentenza emarginata, Vi quantifico di seguito gli importi dovuti dal Comune di Pisa e da Sepi SPA, in solido tra loro, al mio cliente.

Onorari	€ 5.000,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 750,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 230,00
Totale	€ 5.980,00

E così in totale € 5.980. Vorrete cortesemente indicarmi i tempi e le modalità di pagamento.

In attesa di riscontro, cordiali saluti
Cecilia Pintus